

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

20A03475

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 giugno 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 giugno 2020, n. 147;

Considerato che l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 prevede limitazioni agli spostamenti da e per i Paesi diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo;

Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Vista la raccomandazione del Consiglio sulla limitazione temporanea dei viaggi non essenziali nell'UE e sulla possibile revoca di tale restrizione, del 29 giugno 2020,

nella quale viene previsto che gli Stati membri possono progressivamente revocare le restrizioni verso i Paesi di cui all'allegato 1 della medesima raccomandazione;

Ritenuto che, anche alla luce delle misure adottate dai Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen, si rende necessario, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, adottare misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia a livello internazionale;

Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio.

2. Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:

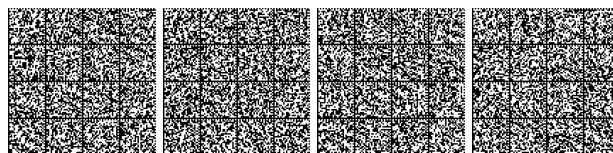
a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

b) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;

c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-



nistri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

5. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1522

20A03561

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2020.

Modifica al decreto 14 maggio 2019 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agro industriale Dr C. Iozzi, in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80,

dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 14 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 126 del 31 maggio 2019 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l. Istituto per lo sviluppo viticolo, enologico ed agro industriale Dr C. Iozzi, ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Foschi è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 18 giugno 2020 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 giugno 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove, Litio ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Foschi, è autorizzato, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

